



# COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 118 Reg. Delibere

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Concessione di un contributo economico all'Associazione Culturale Arkè per l'organizzazione e la gestione dell'Università Tempo Libero annualità 2023/2024.

L'anno Duemilaventitre il giorno Venti del mese di Luglio alle ore 18:37 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA CONTI	Sindaco	Si
2	THOMAS BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	NICOLO' FRACCARO	Assessore	No
6	ALBERTO TODESCHINI	Assessore	No
	Presenti N. 4	Assenti N. 2	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

### IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 118 del 20/07/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

pag.1

**OGGETTO:** Concessione di un contributo economico all'Associazione Culturale Arkè per l'organizzazione e la gestione dell'Università Tempo Libero annualità 2023/2024.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che l'Associazione Culturale Arkè organizza da tempo sul territorio di Zevio l'Università del Tempo Libero, con finalità di promozione e valorizzazione della cultura, dell'integrazione e della socialità, secondo i principi di democraticità, partecipazione e solidarietà sociale, nel pieno rispetto degli articoli 9 e 118 della Costituzione;

**Dato atto** che la valorizzazione e promozione dell'associazionismo e la valorizzazione del territorio favorisce tra i cittadini la diffusione del bene comune, la coesione, la protezione sociale, lo sviluppo della persona, il tutto creando occasioni di socializzazione e integrazione al fine di un miglioramento della qualità della vita;

**Ritenuto** che l'associazionismo è volto alla diffusione del bene comune, allo sviluppo della persona ed è un diritto fondamentale, la cui esplicazione deve essere garantita a tutti, e che pertanto il Comune deve favorire il più possibile la valorizzazione della promozione associativa e la valorizzazione del territorio, secondo i principi contenuti nell'art. 3 e 118 della costituzione;

**Considerata** meritevole di approvazione la proposta, con allegato il programma, presentata in data 27.06.2023 con nota prot. n. 13606 dall'Associazione Culturale Arkè, P.I. 03694490230, con sede in Via della Concordia 22 – Zevio (VR), per l'organizzazione e la gestione dell'Università del Tempo Libero annualità 2023/2024, con la quale l'Associazione stessa ha chiesto a questo Ente un contributo economico per l'iniziativa, a fronte di una spesa complessiva di € 10.300,00,00 e un disavanzo preventivato di € 9.000,00 come risulta da bilancio preventivo, allegato alla richiesta stessa;

**Ritenuto** opportuno concedere all'Associazione Culturale Arkè un contributo di € 5.000,00 per l'anno 2023 a titolo di anticipo per le spese relative all'organizzazione e gestione dell'Università del Tempo Libero 2023-2024, rinviando all'annualità 2024 l'eventuale concessione di un ulteriore contributo a copertura totale o parziale del disavanzo preventivato;

**Richiamato** l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### **Richiamati:**

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

### **Dato atto che:**

- dal 3 agosto 2017 è abrogata la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato", ed è entrato in vigore "Codice del Terzo settore", approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Delibera di GIUNTA nr. 118 del 20/07/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

- il Codice definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017). Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà, “senza fini di lucro, neanche indiretti”.

- il Codice prevede che si possano rimborsare al volontario solo “le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata”, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

- anche secondo il Codice, come per la legge 266/1991, la qualità di volontario “è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.

- l'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è qualificata come “elemento essenziale” delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, i cui costi, come in passato, sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;

**Richiamato** il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

**Richiamata** la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo;

**Richiamato** il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che “non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”;

**Visti** i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;

- occorre confermare un'accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;

- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;

- (parere Sez. Liguria 11/2011) “sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale”;

**Considerato** che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale);

**Evidenziato** come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati e lo svolgimento di attività di interesse generale dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. “orizzontale”;

**Preso atto** che, alla luce del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 e successive integrazioni e modificazioni, la domanda presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento) e che l'Associazione citata risulta regolarmente iscritta all'albo delle associazioni (art 2, comma 1, Regolamento Albo delle Associazioni);

**Preso atto** che, alla luce del richiamato regolamento comunale per la concessione di contributi, la definizione dell'entità del contributo viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;

**Preso atto** del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n.137 del 16.03.2011;

**Dato atto** che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

**Richiamate**, quanto agli aspetti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 04.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025 con l'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 06.06.2023 esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: Variazione d'urgenza n. 2 al Bilancio finanziario di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 06.06.2023 esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023 e 2024, a seguito della variazione n. 2 al Bilancio finanziario di previsione 2023-2025 - annualità 2023 e 2024.

**Visto** l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.12.2012, n. 213”;

**Ribadito** che la somma di € 5.000,00 è concessa a titolo di acconto sulla spesa da sostenere per l'organizzazione e la gestione dell'Università del Tempo libero e verrà erogata dopo l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Funzionario Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Demografici - Cultura, Sport e Tempo Libero, nei tempi e con le modalità previsti dalle disposizioni comunali per permettere di far fronte alle spese dell'esercizio 2023;

**Dato atto** altresì che le spese relative all'iniziativa in questione che dovranno essere rendicontate al termine dell'anno accademico in occasione della presentazione del bilancio consuntivo accompagnato dalle relative pezze giustificative;

**Preso atto** dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b) , decreto legge n. 174/2012;

**A voti** unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

## D E L I B E R A

*per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:*

**1. Di concedere** all'Associazione Culturale Arkè, P.I. 03694490230, con sede in Via Fratelli Stevani n. 63 – Zevio (VR), un contributo economico di € 5.000,00 per l'organizzazione e la gestione dell'Università del  
Delibera di GIUNTA nr. 118 del 20/07/2023  
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

Tempo Libero 2023-2024, dando atto che l'intero importo sarà erogato dopo l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Funzionario Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Demografici - Cultura, Sport e Tempo Libero, nei tempi previsti dalle disposizioni comunali per permettere di far fronte alle spese dell'esercizio 2023.

**2. Di dare atto** che la spesa di cui sopra troverà imputazione al capitolo di PEG 1788.00.03 denominato "Trasferimento ad altri soggetti – contributi Enti/Associazioni Ecc. Teatri, Attiv. Culturali e Serv. diversi" del bilancio finanziario di previsione 2023/2024/2025, annualità 2023, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia e richiamate nella premessa.

**3. Di ricordare** che la somma di € 5.000,00 è erogata a titolo di anticipo per le spese relative all'organizzazione e gestione dell'Università del Tempo Libero 2023-2024, e di rinviare all'annualità 2024 l'eventuale concessione di un ulteriore contributo economico a copertura totale o parziale del disavanzo preventivato.

**4. Di dare atto** che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

**5. Di dare atto** che il contributo di cui trattasi è erogato ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e che lo stesso, visto anche il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2019, non assume la natura di corrispettivo.

**6. Di comunicare** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**7. Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di contribuire alla spesa nella fase iniziale dell'iniziativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA CONTI

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

**Oggetto:** Concessione di un contributo economico all'Associazione Culturale Arkè per l'organizzazione e la gestione dell'Università Tempo Libero annualità 2023/2024.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 17/07/2023

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
U.O SERVIZI DEMOGRAFICI -CULTURA, SPORT, TEMPO  
LIBERO  
LORENA.TOSI

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

**Oggetto:** Concessione di un contributo economico all'Associazione Culturale Arkè per l'organizzazione e la gestione dell'Università Tempo Libero annualità 2023/2024.

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 20/07/2023

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA  
Dott.ssa ELEONORA VOTANO

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.*





**COMUNE DI ZEVIO**  
**Provincia di Verona**

**Deliberazione di Giunta Comunale n. 000118 del 20/07/2023**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 21/07/2023 al 05/08/2023.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali  
ELEONORA VOTANO